

Deliberazione n. 80/2024/PRSE



REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

LA SEZIONE DEL CONTROLLO PER LA REGIONE SARDEGNA

nella camera di consiglio del 9 luglio 2024 composta dai magistrati:

Dott. Antonio Contu	Presidente
Dott.ssa Cristina Ragucci	Primo referendario
Dott.ssa Elisa Carnieletto	Referendario (relatore)
Dott.ssa Lucia Marra	Referendario

VISTO l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (TUEL);

VISTO l'art. 1, commi 166 e 167, della l. 23 dicembre 2005, n. 266;

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le Deliberazioni della Sezione delle Autonomie nn. 7/SEZAUT/2021/INPR, 10/SEZAUT/2022/INPR e 8/SEZAUT/2023/INPR, che hanno approvato le linee guida a cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione della relazione sul rendiconto della gestione per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 e i relativi questionari;
VISTA la deliberazione n. 13/2024/INPR con la quale sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione per l'anno 2024;

VISTA la nota n. 3470 del 2 luglio 2024 con la quale il magistrato istruttore ha deferito la proposta di deliberazione per la discussione in camera di consiglio;

VISTA l'ordinanza n. 8/2024 del Presidente della Sezione, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione in camera di consiglio;

UDITO il relatore Elisa Carnieletto

FATTO

Alla data odierna non risulta pervenuto a questa Sezione di controllo il questionario relativo al rendiconto dell'anno 2021-2022 che l'Organo di revisione del Comune di Esterzili deve redigere ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005, sulla base delle linee guida definite annualmente dalla Sezione delle autonomie. L'Ufficio ha trasmesso solleciti all'Ente con i quali ha invitato ad inoltrare i predetti questionari (cfr. tra gli altri, nota *Limefit* del 10/6/2024 e del 4/6/2024). Allo stato, dalla consultazione dell'applicativo ConTe e *Limefit*, il questionario relativo al rendiconto 2021-2022 dell'Amministrazione comunale di Esterzili non risulta ancora pervenuto alla Sezione.

DIRITTO

1. L'art. 1, co. 166 e ss. della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, *"gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria trasmettono alle competenti sezioni regionali di controllo della Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo"*. Inoltre, con il successivo comma 167 del citato articolo 1, il Legislatore ha attribuito alla Corte dei conti un controllo diretto sui bilanci, prevedendo che *"la Corte dei conti definisce unitariamente criteri e linee guida cui debbono attenersi gli organi degli enti locali di revisione economico-finanziaria nella predisposizione della relazione di cui al comma 166, che, in ogni caso, deve dare conto (...) di ogni grave irregolarità contabile e finanziaria in ordine alle quali l'amministrazione non abbia adottato le misure*

correttive segnalate dall'organo di revisione". La funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla Corte dei conti è stata, in tal modo, rafforzata mediante i controlli attribuiti alle sezioni regionali della Corte dei conti sui bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti locali. Infatti, l'art. 148-bis Tuel ha previsto che "le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". In base all'art. 148-bis, comma 3, del Tuel, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la presenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno", gli enti interessati hanno l'obbligo di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della pronuncia di accertamento, "i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio" e trasmettere alle Sezioni regionali di controllo i provvedimenti adottati "che li verificano nel termine di trenta giorni dal ricevimento". In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della verifica effettuata, "è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria".

2. Tanto premesso, la Corte costituzionale, con sentenza n. 60/2013, ha chiarito che il suddetto controllo "è finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (ex plurimis, sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006)", e che esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica "in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione

delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento", e si pone "in una prospettiva non più statica - come, invece, il tradizionale controllo di legalità-regolarità - ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006)".

2. La giurisprudenza contabile, inoltre, ha osservato che alla Corte dei conti è intestata la verifica sull'equilibrio economico-finanziario delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 117, 119 e 120 Cost.). Quando, invece, le irregolarità vagliate dalla Corte dei conti non siano così gravi da richiedere una pronuncia di accertamento ai sensi dell'art. 148 bis, comma 3, Tuel, "siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce comunque di segnalare agli enti anche la presenza di criticità contabili non gravi, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, potenzialmente idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria degli enti" (Sez. reg. di controllo per il Lazio, n. n. 45/2024/PRSE).

2. Dal delineato quadro normativo e giurisprudenziale, emerge l'importanza di una tempestiva trasmissione della relazione-questionario dell'organo di revisione alla Sezione regionale di controllo, al fine di consentire l'espletamento tempestivo delle attribuzioni di controllo da parte della Corte dei conti, nell'ambito dei compiti di coordinamento della finanza pubblica.

L'omesso invio delle relazioni-questionario, difatti, costituisce una grave irregolarità che compromette l'esercizio delle attività di controllo intestate alla Corte dei conti sulla gestione finanziaria e contabile del Comune (cfr. Sez. regionale di controllo per il Lazio, n. 45/2024/PRSE; Sez. regionale controllo Lombardia, n. 338/2019/PRSE e n. 60 /2023/PRSE; Sez. regionale controllo Abruzzo, n. 5 126/2019/PRSE; Sez. regionale di controllo per la Regione Sardegna, n. 67/2019/PRSE).

Si rammenta, inoltre, che, in continuità con l'orientamento di questa Sezione regionale di controllo (cfr. del. n. 68/2021/PRSE e n. 77/2021/PRSE), l'inadempimento dell'organo di revisione potrebbe giustificare la revoca da parte del Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 235, comma 2, del Tuel (in tal senso, Sez. regionale di controllo per l'Abruzzo n. 44/2024/PRSE; Sez. regionale di controllo per la Campania, n. 42/PRSE/2024; Sez. regionale di controllo per il Lazio,

n. 55/2024/PRSE).

3. In conclusione, allo stato - all'esito degli accertamenti svolti dalla Sezione - persiste l'inadempimento dell'organo di revisione del comune di Esterzili all'obbligo di legge riguardante la trasmissione del questionario relativo al rendiconto della gestione 2021-2022.

4. Si segnala, inoltre, l'accertato inadempimento al Consiglio comunale, affinché lo stesso provveda all'adozione delle misure organizzative finalizzate ad assicurare la tempestiva ottemperanza ai citati obblighi, nonché dei provvedimenti ritenuti necessari nell'ambito delle valutazioni di competenza dell'amministrazione.

Si rammenta, inoltre, che la mancata adozione di idonee iniziative volte ad ottemperare all'obbligo di trasmissione potrà essere valutata da questa Sezione di controllo ai sensi e per gli effetti degli artt. 148 e 148 bis del Tuel.

5. Da ultimo il Collegio si riserva l'adozione di ogni provvedimento utile per procedere all'autonomo accertamento delle cause della mancata trasmissione del questionario, anche al fine di verificare quale sia la situazione finanziaria e gestionale dell'Ente, nell'ambito delle altre attività di controllo intestate alla Sezione.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione di controllo per la Regione Sardegna

ACCERTA

alla data della presente deliberazione, la mancata trasmissione, da parte dell'Organo di revisione del Comune di Esterzili, della relazione-questionario relativa al rendiconto dell'esercizio finanziario 2021-2022.

e per l'effetto

INVITA

- l'organo di revisione alla tempestiva compilazione ed invio del questionario relativo al rendiconto dell'esercizio 2021-2022 a questa Sezione regionale di controllo;
- il Comune ad adottare gli opportuni provvedimenti organizzativi necessari per la tempestiva compilazione ed invio del suddetto questionario;

DISPONE

che la presente deliberazione sia comunicata, a cura della Segreteria della Sezione, attraverso il

sistema Con.Te, al Sindaco del Comune di Esterzili, al Presidente del Consiglio comunale, nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria dell'Ente;

Rammenta l'obbligo di pubblicazione della presente pronuncia ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 9 luglio 2024.

Il Magistrato relatore

Elisa Carnieletto



Il Presidente

Antonio Contu



Depositata in Segreteria il 9 luglio 2024

Il Dirigente

Dott. Paolo Carrus

